



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 341 del 5 luglio 2022.

“Autorizzazione per la costituzione parte civile della Presidenza della Regione Siciliana e, segnatamente, dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nel procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED]”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 “Approvazione del testo definitivo del Codice penale” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 185 rubricato “Restituzioni e risarcimento del danno”;

VISTO il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142 “Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana”;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 “Approvazione del codice di procedura penale” e, in particolare, gli articoli 74 e seguenti;

VISTA la legge 3 gennaio 1991, n. 3 “Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

VISTA la nota presidenziale n. 6830 del 23 luglio 1991, con la quale vengono fornite direttive sulla costituzione di parte civile della Regione Siciliana;



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot. n. 23940 del 4 luglio 2022 e relativi atti acclusi, con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, in relazione al procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED], trasmette la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED] prot. n. 20561/2022;

VISTA la relazione prot. n. 39624 del 5 luglio 2022 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, a firma, anche, dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, nel richiamare la Dipartimentale, prot. n. 39624/2022, e la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED] prot. n. 20561/2022, rappresenta: che nel prosieguo della precitata nota, prot. n. 20561/2022, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED] tra l'altro, evidenzia, in ordine al procedimento penale in argomento, che nel far seguito alla pregressa nota prot. 19358/2021, con la quale ha manifestato avviso contrario alla costituzione di parte civile della Regione Siciliana, stante la possibilità di immediata attivazione degli strumenti di autotutela amministrativa, a seguito di interlocuzioni con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED] che cura una pluralità di contenziosi amministrativi connessi alla vicenda penale in argomento, in ragione, della stretta interdipendenza, ancorché cautelativamente, è opportuno procedere alla costituzione di parte civile e, pertanto, occorre che la Giunta regionale si determini ai fini dell'adozione del provvedimento di autorizzazione;

CONSIDERATO che la Giunta regionale ritiene di determinarsi favorevolmente ai fini dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Organo di difesa erariale, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1991, n. 3 in combinato disposto con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, dando mandato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED] di costituirsi;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che la costituzione di parte civile, sotto l'aspetto procedimentale, deve avvenire in base alle citate disposizioni processuali contenute negli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale e, in particolare, ai sensi degli articoli 79 e 484 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, davanti al giudice del dibattimento, per garantire le opportunità della tutela pubblica mediante l'azione civile nel processo penale;

RITENUTO di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Siciliana e, segnatamente, dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nel procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED], nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Siciliana e, segnatamente, dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nel procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED], nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale.

Il Segretario

GV/

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI